



Scuola Secondaria Primo Grado Statale "G. A. CESAREO"

Via G. Paratore, 36 - 90124 PALERMO

Cod. fisc. 80015200829 - Codice uff. Servizio: 446 - CU: UFLOC6 - Tel. 091/444700

e-mail: pamm00700n@istruzione.it - pamm00700n@pec.istruzione.it

sito internet: www.scuolasecondariaprimogradocesareo.edu.it

Scuola Sec. I grado " G.A.CESAREO "
Prot. 0006428 del 30/09/2019
02-07 (Uscita)

**AL PERSONALE DOCENTE
AGLI/ALLE ALUNNI/E E, PER LORO TRAMITE, AI RISPETTIVI GENITORI
ALL'ALBO ON LINE/AL SITO WEB/AGLI ATTI DELL'ISTITUTO**

CIRCOLARE N° 39

Oggetto: VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO - Deroghe art. 14 D.P.R. n. 122 del 22/06/2009.

Con riferimento alla validità dell'anno scolastico e al numero massimo di assenze consentite, si informa che il comma 7 dell'art. 14 del D.P.R. N. 122/2009 prevede che *"... ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. ..."*

Ai fini della valutazione finale, per gli studenti di tutte le classi di codesta Istituzione scolastica l'anno scolastico è considerato valido se risulterà frequentato per i 3/4 dell'orario annuale in base alla seguente tabella:

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Classi	MONTE ORE ANNUALE	Limite minimo di frequenza (ore)	Limite massimo di assenze (ore e giorni)
NORMALE	990	742,50	247,50 (pari a 42 giorni)
TEMPO PROLUNGATO	1188	891	297 (pari a 50 giorni)
INDIRIZZO MUSICALE	1056	792	264 (pari a 44 giorni)

Lo stesso D.P.R. prevede che *"le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo"*.

Il Collegio dei docenti, nella seduta del 02/09/2019, ha deliberato che, qualora si dovesse superare il tetto massimo delle assenze consentite, ai fini della valutazione, saranno prese in considerazione le deroghe previste dal D.P.R. 122 del 22/06/2009, per le seguenti motivazioni straordinarie:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- motivi adeguatamente documentati

Per ulteriore chiarimento agli/alle alunni/e e ai loro rispettivi genitori si precisa quanto segue:

- ✓ le assenze non oggetto di deroga sono conteggiate in ore e, quindi, trasformate in giorni (nelle ore di assenza vengono computate anche le entrate posticipate e le uscite anticipate rispetto al normale orario scolastico: nella fattispecie, si calcola 1 giorno di assenza ogni 6 ore di assenza);
- ✓ le assenze devono essere sempre giustificate sul libretto personale;
- ✓ le ore pomeridiane relative ad attività quali corsi di recupero, laboratori, progetti extracurricolari etc. non rientrano nel calcolo del monte orario obbligatorio: la partecipazione a dette attività risulta, comunque, necessaria ai fini della finalizzazione d'ordine formativa e didattica dell'Offerta Formativa assicurata al curriculum personale dell'alunno/a.

I DOCENTI TUTTI sono tenuti al più rigoroso, costante, scrupoloso riscontro della presenza degli/delle alunni/e: sarà cura del DOCENTE COORDINATORE della classe verificare il numero delle ore delle assenze e produrre, come da normativa, prima degli scrutini intermedi e finali, la tempestiva informazione ad ogni alunno/a e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate.

Giova, infine, ricordare che l'art. 14, comma 7, del citato D.P.R. 122/09 prevede in ogni caso che *"Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo"*: di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame si darà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del Consiglio di Classe.

Si pregano i Genitori degli/delle alunni/e o i Tutori o Chi ne esercita la patria potestà di prendere visione della presente Circolare e di restituire al COORDINATORE la copia debitamente firmata. Sarà cura del Coordinatore medesimo raccogliere e consegnare le predette copie al Collaboratore Scolastico sig. SABATINO (delegato a tal uopo dal Dirigente Scolastico) entro il 14 OTTOBRE 2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO,
Prof. Nunzio Speciale

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)

I GENITORI o il Tutore o Affidatario (per presa visione)